

COMUNE DI BARDONECCHIA

Verbale n. 12 del 04/12/2024

Il sottoscritto dr. Francesco Cerutti, Revisore dei Conti del Comune di Bardonecchia, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 18 del 27 maggio 2024, esecutiva ai sensi di legge, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge,

Provvede all'esame della proposta di "Accordo economico per l'utilizzo del fondo risorse decentrate anno 2024", ed al controllo di tale ipotesi, con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'art. 8, comma 7 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, nonché dell'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

Dato atto che è stato chiesto a quest'Organo di esprimere un parere sull'ipotesi di accordo economico, relativo all'anno 2024, nonché in merito alla quantificazione e costituzione del fondo risorse decentrate ed all'utilizzo delle relative risorse, previo controllo della compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori, concernenti, sia la costituzione per l'anno 2024 del Fondo risorse decentrate ai sensi del nuovo contratto nazionale (art. 79 del CCNL 16.11.2022), sia il corretto utilizzo per i vari istituti contrattuali e le modalità di ripartizione delle somme stesse al personale dipendente del Comune;

Preso atto del disposto di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016"*;

Visto l'art. 33, comma 2 ultimo periodo del d.l. 34/2019, convertito nella L. 58/2019, per cui *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."*;

Visto il DPCM del 17 marzo 2020, attuativo del citato art.33, c.2, del d.l. 34/19, recante le "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni" con decorrenza delle nuove disposizioni a far data del 20 aprile 2020;

Richiamata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria dello Stato prot. 179877 del 01 settembre 2020 che riporta le corrette modalità applicative dell'art. 33 comma 2 del d.l. 34/2019 come segue:

"Al fine di quantificare l'incremento del limite per ciascuna assunzione, le norme in oggetto prevedono "l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, [...], prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018". Pertanto la misura

dell'incremento del limite a seguito dell'assunzione a tempo pieno di una singola unità di personale, è quantificato dal rapporto tra le seguenti due grandezze:

1. fondo per la contrattazione integrativa 2018, come certificato dal collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 40-bis, primo comma del decreto legislativo n. 165/2001 e come trasmesso ai fini della compilazione della Tabella 15 "Fondi per la contrattazione integrativa" del Conto Annuale 2018, valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite in oggetto (es. risorse non utilizzate fondi anni precedenti, incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 50/2016, eccetera);

2. personale in servizio al 31 dicembre 2018 destinatario del fondo di cui al punto precedente (andrà quindi a titolo esemplificativo compreso il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, etc).

[...] La quantificazione che precede va effettuata una unica volta (in quanto la norma non prevede modifiche di tale misura) [...] Ai fini della individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento, si ritiene necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione integrativa. In base a tale approccio 12 cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno. Pertanto il numero dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie individuate dalla norma diviso 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma in questione, ferma restando la necessità di ricondurre gli stessi al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time del dipendente in servizio (a titolo esemplificativo, due dipendenti in part-time al 50% corrispondono alla fine dell'anno ad un dipendente a tempo pieno) [...] Ciò premesso, la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le corrispondenti unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario.

[...] Ove le unità in servizio nell'anno di riferimento così calcolate risultino superiori a quelle in servizio al 31.12.2018, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 è adeguato in aumento, distintamente per ciascuna tipologia di personale, della seguente misura: numero delle unità di personale aggiuntivo rispetto a quello in servizio al 31.12.2018 moltiplicato per il valore pro-capite dell'accessorio rilevato nel 2018 calcolato secondo i criteri esposti [...].

La procedura sopra illustrata definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento (in caso di personale in servizio maggiore rispetto a quello dell'anno precedente) che in diminuzione (in caso di personale in servizio minore rispetto a quello dell'anno precedente) e garantisce al contempo la salvaguardia del limite 2016 originario, in caso di personale in servizio inferiore rispetto a quello al 31.12.2018 [...].

La costituzione datoriale dei fondi per la contrattazione integrativa ed il successivo perfezionamento del contratto integrativo con le rappresentanze dei dipendenti, scontano, come peraltro rilevato nella richiesta di parere in oggetto, taluni elementi di incertezza legati alla non esatta prevedibilità della data di perfezionamento dell'iter amministrativo delle nuove assunzioni, unitamente alle possibili cessazioni dal servizio determinate da eventi non prevedibili in anticipo.

[...] Queste considerazioni, che appaiono in linea con quanto prospettato da codesta Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, consentono di attivare per tempo gli istituti previsti dal CCNL, ed i conseguenti adempimenti in sede di contratto integrativo, a condizione che, concluso l'esercizio di riferimento e verificato pertanto l'effettivo incremento di personale, siano operati gli eventuali interventi compensativi come di seguito suggerito.

i. Previsione ex-ante di una quota di risorse aggiuntive, sulla base delle previsioni contenute nel piano triennale delle assunzioni e di una tempistica ritenuta ragionevole dei connessi procedimenti assunzionali, corrette per le cessazioni prevedibili ad esempio in considerazione del raggiungimento del limite di età pensionabile di taluni dipendenti.

ii. Finalizzazione prudenziale di tali risorse aggiuntive, in sede di contratto integrativo, alla sola remunerazione degli istituti del trattamento accessorio del personale neo-assunto (es. la retribuzione di posizione mensile del personale dirigente del personale neo-assunto e gli istituti connessi alle condizioni di lavoro), nel corso dell'anno di riferimento.

iii. *Previsione di verifiche a consuntivo volte a correggere gli eventuali scostamenti della previsione di cui al punto i.*

iv. *Previsione vincolante che, a conclusione dell'anno di riferimento ed a seguito delle verifiche operate a consuntivo, l'adeguamento del limite in aumento o in diminuzione dovrà essere operato su basi certe e che verranno in ogni caso effettuati i necessari adeguamenti compensativi."*

Visto il nuovo CCNL del comparto Funzioni locali del 16.11.2022, ed in particolare l'art.79 - Fondo risorse decentrate: costituzione e l'art. 80 - Fondo risorse decentrate: utilizzo;

Visto il verbale dell'ipotesi di accordo sottoscritto in data 28.11.2024, dalla delegazione trattante di parte pubblica e sindacale nonché dalla RSU (rappresentanze sindacali unitarie), dal quale si rileva che il Fondo per l'anno 2024 è stato costituito nell'ammontare complessivo:

FONDO 2024	€ 250.337,41
PARTE STABILE	€ 184.726,84
PARTE VARIABILE	€ 65.610,57

Vista la relazione illustrativa e tecnico finanziaria predisposte dall'amministrazione a corredo dell'ipotesi sottoscritta;

Preso atto della deliberazione di indirizzo della Giunta comunale n. 257/2024 e della determinazione del Responsabile del Servizio Personale n. 141/2024;

Atteso che l'utilizzo di tali fondi è stato pertanto indirizzato ad istituti contrattuali compresi nel contratto collettivo integrativo 2023/2025;

Dato atto che l'art. 8, comma 7, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16 Novembre 2022 del comparto Funzioni locali, prevede che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'Ipotesi di accordo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

Dato atto che l'art. 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, stabilisce che l'Organo di revisione dell'Ente effettua: *"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori"*;

Rammentato che l'art. 40, del già citato d.lgs. 165/2001, disciplina lo svolgimento della contrattazione collettiva su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali ed in particolare, il comma 3-bis, recita: *"Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento"*;

Rammentato, infine, che il comma 3-quinquies, del suddetto art. 40, prevede che: "...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile."

Rilevato che l'accordo in esame è coerente alle disposizioni di legge ed ai contratti collettivi nazionali e che le somme necessarie all'applicazione del contratto integrativo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato che gli importi come sopra evidenziati, oltre ai connessi oneri previdenziali ed assistenziali, trovano integrale finanziamento nei fondi degli stanziamenti per l'esercizio 2024, deputati alla remunerazione del personale, come risulta dalla citata relazione illustrativa tecnico-finanziaria, ove è attestato che per le nuove disposizioni contrattuali esiste la piena copertura, come stabilito dall'art. 40, comma 3-sexies, del già citato D. Lgs. n. 165 del 2001ivo citato, sono previste e disponibili in bilancio;

Rilevato, in particolare, che per la costituzione del fondo è stato correttamente tenuto quale base l'importo del fondo di parte stabile certificato dell'anno 2018, nonché il rispetto del limite di spesa del trattamento accessorio dell'anno 2016, come adeguato ai sensi dell'art. 33 comma 2 del d.l.34/2019;

Visto il DL.34/2019;

Atteso che l'Ente, con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 11.03.2024 con la quale ha approvato il bilancio di previsione per il triennio 2024/2026, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata verificato il rispetto dei vincoli:

- derivanti dal contratto nazionale;
- derivanti da norme di legge e dello stesso d.lgs.165 del 2001;
- di bilancio, risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale;
- derivanti dalle disposizioni sul trattamento accessorio, secondo criteri di merito e produttività, nonché la compatibilità dei costi, per l'anno 2024, con i vincoli di bilancio;

verificato che il fondo è contenuto nel limite complessivo di cui all'art. 79, comma 6, del CCNL 22.11.2023 per cui "la quantificazione del Fondo delle risorse decentrate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione), deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017" adeguato ai sensi dell'art.33 comma 2 del D.L. 34/2019,

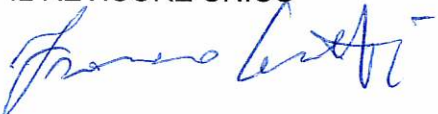
ai sensi e per gli effetti dell'art. 239, comma 1, lett. b), n.3) del t.u. enti locali esprime parere

FAVOREVOLE

nei limiti della capienza del bilancio.

Borgosesia, 04/12/2024

IL REVISORE UNICO



(Dr. Francesco Cerutti)